

STATUTO

**BELFAGGIO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
AGRICOLA ETS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BRENO BS VIA GIACOMO
BRODOLINI 3

Numero REA: BS - 614066

Codice fiscale: 04428760989

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-04-2023 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" all'atto del notaio Alessandro Seriola	
	n. 50.197 di repertorio e n. 20.963 di raccolta	
	o o o o o	
	Statuto della società cooperativa	
	"Belfaggio Società cooperativa sociale agricola ETS"	
	o o o o o	
	Denominazione, sede, durata, scopo e oggetto, normativa applicabile	
	Art. 1 - Denominazione	
	La cooperativa è denominata	
	"Belfaggio Società cooperativa sociale agricola ETS".	
	Art. 2 – Sede	
	La cooperativa ha sede nel Comune di Breno. Spetta all'organo amministrativo delibe-	
	rare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale, in altri Comuni	
	nonchè l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.	
	Art. 3 - Durata	
	La cooperativa ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta).	
	Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno con-	
	corso alla approvazione della deliberazione di proroga non hanno diritto di recesso.	
	Art. 4 - Scopo e attività mutualistica	
	La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di specula-	
	zione privata.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.	
	La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla pro-	
	mozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servi-	
	zi sociosanitari ed educativi ai sensi dell'articolo 1, primo comma, lettera a) della leg-	

ge 8 novembre 1991, n. 381., prestando i soci cooperatori la propria attività di lavoro, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

La Cooperativa si propone altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano. A tal fine su deliberazione del Consiglio di Amministrazione potrà aderire ad una o più Associazioni Nazionali e Regionali, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e/o di servizio.

La Cooperativa si avvale, in via prioritaria, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci.

Per il raggiungimento del suddetto scopo mutualistico i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata od autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce comunque al conseguimento dello scopo sociale.

Può inoltre aderire anche a gruppi cooperativi paritetici in base a quanto disposto dall' art. 2545 septies C. C..

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi non soci.

Art. 5 - Oggetto

5.1 La cooperativa esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro at-

	tività.	
	In particolare la cooperativa persegue l'interesse generale della comunità alla promo-	
	zione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, ispirandosi ai principi che sono:	
	la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabili-	
	tà rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rap-	
	porto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.	
	La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgi-	
	mento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti	
	con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo grazie all'apporto dei soci	
	lavoratori – l'autogestione responsabile dell'impresa.	
	5.2 La cooperativa per il perseguimento delle suddette finalità opera, a livello nazio-	
	nale e internazionale, come di seguito specificato, raggiungendo i propri scopi socia-	
	li esclusivamente attraverso la produzione e commercializzazione di beni e servizi	
	nell'ambito dell'agricoltura sociale, considerata quale insieme di attività che, grazie	
	all'utilizzo delle risorse dell'agricoltura, realizza azioni di rilevanza sociale, sanitaria	
	e educativa nei confronti di persone interessate da disagi di natura fisica, psico-fisica	
	e/o a rischio di esclusione sociale coinvolgendo i soggetti del territorio, con l'obietti-	
	vo di dare risposte alle esigenze dei singoli e allo stesso tempo produrre benessere	
	e coesione sociale.	
	L'attività, nello stimolare processi di sviluppo sociale ed economico delle aree territo-	
	riali in cui gli interventi vengono realizzati, sia in termini di contributo alla valorizzazio-	
	ne e riqualificazione delle aree rurali, prevede interventi che, esclusivamente per il	
	tramite del recupero delle funzioni sociali tipiche dell'agricoltura, mettano a disposi-	
	zione importanti opportunità socio-lavorative e contribuiscano, al fianco delle istitu-	
	zioni locali, a garantire servizi di welfare in grado di rispondere in maniera più incisi-	

	va alle esigenze della collettività attraverso specifiche iniziative di carattere so-
	cio-sanitario, ricreativo, di formazione e inserimento lavorativo coinvolgendo fasce di
	popolazione svantaggiate e/o a rischio di emarginazione sociale nei propri processi
	produttivi e di lavorazione delle risorse agricole.
	Nello specifico l'oggetto sociale prevede l'esercizio esclusivo delle attività di cui al-
	l'art 2135 c.c., che possono trovare una opportuna articolazione, sempre nell'ambito
	esclusivo della attività agricola come di seguito indicato:
	1) Agricoltura multifunzionale:
	— valorizzazione del carattere multifunzionale dell'agricoltura che in via esclusiva ri-
	veste al contempo la funzione di produzione di beni alimentari e insieme altre funzio-
	ni sociali, nel campo dei servizi alla persona;
	— potenziamento della produzione agricola di qualità;
	— sperimentazione ed innovazione delle pratiche agricole nel rispetto delle persone
	e dell'ambiente sviluppando la produzione di beni e servizi anche con la creazione di
	reti informali di relazioni, promuovendo stili di vita sani ed equilibrati, e raggiungendo
	l'innalzamento della qualità della vita locale nelle aree rurali e peri-urbane attraverso
	la creazione di contesti di coesione sociale e l'offerta di servizi per le persone e le po-
	polazioni locali;
	— produzione agricola anche con metodo biologico, volta a salvaguardare mediante
	l'esercizio esclusivo della attività agricola la salute di tutti gli esseri viventi e l'ambien-
	te, la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, la promozione delle tipicità e
	delle eccellenze del territorio.
	2) Produzione e commercializzazione di prodotti agricoli favorendo Welfare parteci-
	pativo: welfare territoriale e di prossimità, basato sull'azione pubblica di regolazione
	e salvaguardia delle tutele dei cittadini a partire dalle fasce deboli, che vede protago-

	nisti gli operatori, le istituzioni locali, il terzo settore e gli altri soggetti del territorio, fi-	
	nalizzando l'attività agricola svolta in via esclusiva, al benessere delle persone, alla	
	realizzazione di comunità specifiche e dedicate, che partecipano alla sua definizione	
	e ne usufruiscono, valorizzando l'interazione e la relazione tra i diversi soggetti coin-	
	volti nei processi di costruzione, realizzazione e utilizzo dei servizi.	
	3) Iniziative collaterali e accessorie di carattere socio-sanitario, ricreativo e di forma-	
	zione, mediante l'esercizio esclusivo della attività agricola, dirette al miglioramento	
	della salute e benessere attraverso lo sviluppo di attività di produzione agricola e-	
	schiusiva a contatto con piante e animali che contribuiscono al miglioramento del be-	
	nessere individuale e di tutti gli esseri viventi e delle condizioni di salute delle perso-	
	ne coinvolte in processi terapeutici, riabilitativi e di cura.	
	4) Mediante l'esercizio esclusivo della attività agricola favorire lo sviluppo di attività ri-	
	creative e formative dirette alla valorizzazione del territorio che, in quanto habitat del-	
	l'uomo e sistema nel quale si intrecciano natura e storia, è patrimonio culturale e be-	
	ne comune e al riconoscimento e tutela dei beni naturali (terra, acqua, paesaggio,	
	ecc.), dei beni materiali (attrezzi, edifici, varietà vegetali, razze animali) e dell'insie-	
	me delle conoscenze, dei valori, delle tradizioni (beni immateriali) che caratterizzato	
	tale settore.	
	5) Produzione e commercio esclusivo di beni alimentari mediante processi agricoli	
	sostenibili, consentendo di costruire e consolidare relazioni significative tra persone	
	diverse per provenienza, esperienza, capacità, problematiche e prospettive, contri-	
	buendo alla crescita del capitale sociale del territorio.	
	6) Sviluppo di iniziative volte a valorizzare il legame tra agricoltura e legalità e beni li-	
	berati dalle mafie, attraverso l'esercizio esclusivo della attività agricola, svolgendo	
	un ruolo primario nella lotta contro tutte le illegalità e in particolare contro la criminali-	

7 di 27

Art. 7 - Normativa applicabile

Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative, in particolare la legge 8 novembre 1991, n. 381 e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Qualora l'assemblea non abbia deliberato entro centottanta giorni dalla data in cui si è determinato il superamento dei limiti predetti, la cooperativa è sciolta.

Soci

Art. 8 - Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 c.c comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche.

Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

I soci si distinguono in categorie :

Soci operatori

Soci sovventori

Soci volontari

Soci fruitori

	Pertanto, possono essere soci:
	- le persone fisiche che, svolgendo la propria attività lavorativa, possono collaborare
	al raggiungimento delle finalità sociali, in conformità alla legge e al presente statuto;
	- le persone fisiche che prestano la propria attività gratuitamente, nella qualità di so-
	ci volontari, il cui numero non può superare la metà del numero complessivo dei so-
	ci. Ai soci volontari, a differenza degli altri soci, non si applicano i contratti collettivi e
	le norme di legge in materia di lavoro subordinato e autonomo, a eccezione delle
	norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie profes-
	sionali;
	- le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento
	e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali, ai sensi dell'articolo 11 della leg-
	ge 8 novembre 1991, n. 381.
	Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funziona-
	mento della cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o am-
	ministrativa.
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in con-
	correnza con quella della cooperativa.
	Possono essere soci cooperatori coloro che, per la loro specificità effettiva di lavoro,
	attitudine e specializzazione possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa
	sociale o che possano attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo. Non
	possono essere soci Enti o persone giuridiche aventi attività eguale o simile a quella
	esercitata dall cooperativa stesso.
	Possono essere altresì ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della so-
	cietà, senza i limiti percentuali imposti dalla legislazione precedente all'entrata in vi-

	gore della legge 31.1.1992 n. 59.
	Possono essere soci sovventori, ai sensi dell'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n.
	59 le persone fisiche o giuridiche che intendono sottoscrivere e versare quote di ca-
	pitale sociale al fine di partecipare finanziariamente al raggiungimento degli scopi so-
	ciali.
	A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni
	che siano anche non soci cooperatori, spetta un voto nell'assemblea dei soci. I voti
	attribuiti ai soci sovventori anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti
	non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.
	I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili
	del valore nominale di euro venticinque (euro 25,00) cadauna. La remunerazione
	che spetta ai soci sovventori è superiore a rispetto a quella stabilita per gli altri soci
	per la ripartizione degli utili.
	All'atto dello scioglimento della cooperativa le azioni dei soci sovventori hanno diritto
	di prelazione nel rimborso del Capitale per l'intero valore nominale.
	Possono essere soci sovventori le persone giuridiche pubbliche o private nei cui sta-
	tuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.
	Possono essere ammessi come soci volontari, tutti quelli che si impegnano a presta-
	re opera gratuita ed hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute
	e documentate per effettuare la prestazione del loro servizio gratuito ad eccezione
	delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.
	Possono essere soci volontari anche enti e persone giuridiche pubbliche o private
	per concorrere alle attività della cooperativa.
	I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci ed il loro numero
	non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

11 di 27

	cità delle cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.
	L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci.
	Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro ses-
	santa giorni dalla presentazione della domanda.
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha pro-
	posta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'i-
	stanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera
	su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni
	assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.
	Art. 10 - Diritti dei soci
	Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.
	In particolare spettano ai soci in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal pre-
	sente statuto il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di con-
	trollo dell'attività degli amministratori.
	Art. 11 - Obblighi dei soci
	Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.
	Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre
	versare:
	- il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede
	di approvazione del bilancio,
	- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazio-
	ne alle relative spese di istruttoria.
	Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con
	la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.

Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

Art. 12 - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

Art. 13 - Acquisto di quote proprie

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Scioglimento del rapporto sociale

Art. 14 - Recesso

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti:	
- dal presente statuto	
- dalle disposizioni di legge sulle società cooperative	
- dalle norme sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili.	
In particolare sono cause di recesso:	
a - la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione	
b - la ricorrenza di una delle cause di esclusione	
c - la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente	
Il recesso non può essere parziale.	
Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.	
Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.	
Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.	
Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.	
Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.	
Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, per quanto riguarda sia il rapporto sociale sia i rapporti mutualistici.	
Art. 15 - Esclusione	
L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:	
1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;	
2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto	

	sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
	3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;
	4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;
	5) per fallimento del socio;
	6) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.
	L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intimazione al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
	Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
	Art. 16 - Morte del socio
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto se ne fanno richiesta e, se sono più di uno, nominano un rappresentante comune. In caso contrario gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.
	Art. 17 - Liquidazione e rimborso della quota
	La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si so-

no verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Essa comprende: il valore nominale delle quote, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e i dividendi eventualmente maturati e non corrisposti.

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di centottanta giorni dalla approvazione del bilancio.

Art. 18 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della partecipazione si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Patrimonio e mutualità

Art. 19 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, variabile e formato:

- dai conferimenti dei soci operatori;

- dai conferimenti effettuati a fronte dell'emissione di strumenti finanziari;

b) dalla riserva legale;

c) dall'eventuale sovrapprezzo;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Art. 20 - Prevalenza della mutualità

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 21 - Capitale sociale

Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo e massimo secondo le disposizioni di legge.

Le quote sono indivisibili.

Nessun socio può avere una quota di importo superiore al limite previsto dalla legge.

Art. 22 - Bilancio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Art. 23 - Utili

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente;
- d) alla riserva straordinaria;
- e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;
- f) alle altre riserve statutarie e volontarie.

Art. 24 - Ristorni

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:

- la qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio;
- la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;
- la qualità dei beni o servizi approntati dai soci.

Art. 25 - Strumenti finanziari

	La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per	
	le società per azioni.	
	Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attribuiti diritti di amministrazione e patrimoniali, oppure unicamente diritti patrimoniali.	
	Gli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione possono essere offerti in sottoscrizione solo a investitori qualificati.	
	Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.	
	I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione potranno eleggere sino ad un terzo degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo.	
	Decisioni dei soci - Assemblea	
	Art. 26 - Modalità di assunzione delle decisioni	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente	
	statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione.	
	Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.	
	Art. 27 - Convocazione	
	L'assemblea, ordinaria e straordinaria à sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.	
	A cura degli amministratori, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere:	

	- inviato ai soci e agli altri aventi diritto, con mezzi di comunicazione che garantisca-	
	no la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo o al recapito proprio del rispettivo	
	mezzo di comunicazione in base a specifica dichiarazione del socio destinatario e	
	come tale risultante dal libro dei soci. In ogni caso l'avviso di convocazione deve es-	
	sere anche affisso presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono quello in	
	cui si tiene l'adunanza.	
	In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita	
	quando sono presenti, in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto al voto e all'in-	
	tervento, tutti gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo e il revisore, se	
	nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazio-	
	ne dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione del-	
	le deliberazioni assunte agli amministratori, componenti dell'organo di controllo e re-	
	visore non presenti.	
	L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio italia-	
	no.	
	L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi	
	di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei	
	relativi verbali:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione	
	degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i ri-	
	sultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi as-	
	sembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione si-	
	multanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o tra-	

smettere documenti. In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge.

Art. 28 - Maggioranze costitutive e deliberative

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tanto in prima come in seconda convocazione, è validamente costituita e delibera validamente con le maggioranze, calcolate secondo il numero di voti spettanti ai soci, previste dalla normativa tempo per tempo vigente sulle società a responsabilità limitata, se non derogate dalla specifica disciplina delle società cooperative.

Art. 29 - Intervento in assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.

Art. 30 - Rappresentanza nell'assemblea

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa ancorché non soci.

Amministrazione

Art. 31 - Forme di amministrazione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 15 (quindici), eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta preventivamente il numero.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Art. 32 - Consiglio di amministrazione

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e dell'organo di controllo o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

	Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione,	
	anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i membri dell'organo di controllo.	
	Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.	
	Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.	
	Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.	
	I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:	
	- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.	

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Art. 33 - Sostituzione degli amministratori

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c..

Nel caso di amministratori che non costituiscano consiglio di amministrazione, se, per qualsiasi causa, viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori.

Art. 34 - Poteri di gestione

Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa.

Agli amministratori che non costituiscono consiglio competono i poteri gestionali loro attribuiti in sede di nomina.

Il consiglio di amministrazione e gli amministratori, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Art. 35 - Deleghe

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e all'organo di controllo, se presente, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla

sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

Art. 36 - Rappresentanza

La rappresentanza della cooperativa spetta all'amministratore unico ovvero al presidente del consiglio di amministrazione, ai vicepresidenti e agli amministratori delegati e agli amministratori nominati senza dare luogo a consiglio di amministrazione, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

Art. 37 - Rimborsi e compensi

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea determina il compenso degli amministratori.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Controllo

Art. 38 - Controllo diretto dei soci

I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

Art. 39 - Organo di controllo e revisione contabile

La cooperativa può nominare un organo di controllo e di revisione contabile. Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

Scioglimento liquidazione devoluzione

Art. 40 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibili;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo della liquidazione.

Art. 41 - Devoluzione

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la

promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ot-
temperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) c.c..

Daniela Maria Grazia Mensi

Firmato da DANIELA MARIA
GRAZIA MENSI
MNSDLM67C46B149E
in data 04/04/2023 09:30:48 UTC



Firmato da ALESSANDRO
SERIOLI
SRLLSN75A04B149X
in data 04/04/2023
09:31:09 UTC